

Bozza Mozione
Art.5 del d.l. n.47/2014

VISTO

L'articolo 5 del decreto legge 47/2014, rubricato "Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione", che, al comma 1 dispone: "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento";

L'articolo 11 del decreto legge 14/2017, rubricato "Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili" che al comma 3 bis dispone una modifica di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 affermando che «Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie».

CONSIDERATO CHE

Quanto disposto dall'art.5 del d.l. n.47/2014 comporta diverse tensioni con i principi previsti dalla Costituzione italiana, in particolare:

- il divieto di allaccio ai pubblici servizi comporta il rischio di lesione di diritti fondamentali tutelati tanto dalla Costituzione quanto dal diritto sovranazionale, essendovi il concreto rischio della violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.); della tutela delle condizioni di vita privata e unità familiare (art. 29 Cost.), nonché della stessa dignità umana (art. 2 Cost.);
- l'esclusione quinquennale dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale si configura come una previsione: (i) inutilmente vessatoria perché, impedendo l'iscrizione anagrafica agli occupanti di immobili, si priva già la persona – che continua a vivere in un'occupazione – della possibilità di accedere alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale; (ii) in contrasto con l'art. 117, comma 4, della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva delle Regioni la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e, conseguentemente, l'individuazione dei criteri di assegnazione degli alloggi dei ceti meno abbienti (come precisato dalla stessa Corte costituzionale a più riprese: sentenza n. 94/2007; ordinanza n. 32/2008; sentenza n. 121/2010).
- il divieto di iscrizione anagrafica presso l'immobile occupato potrebbe creare importanti tensioni con la tutela della dignità umana ed il principio di uguaglianza (art. 2 e 3 Cost.); con la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.) nonché comportare l'indiretta violazione di tutti quei diritti fondamentali (dal diritto alla salute

al diritto al lavoro) di cui la residenza è presupposto per l'effettivo esercizio. Inoltre con tale previsione, l'art.5 del d.l. n.47/2014 ha, di fatto, sancito l'utilizzo dell'istituto della residenza per inaccettabili fini punitivi, snaturando l'originaria funzione dell'anagrafe che, come previsto dalla circolare n.8/1995 del Ministero dell'Interno, è semplicemente quella di rilevare le situazioni di fatto.

La stessa Giunta Capitolina, con [deliberazione n.86/2020](#), ha evidenziato come:

- Roma sia segnata dalla “**mancanza di politiche abitative adeguate ed efficaci**, perpetuando il modello di gestione emergenziale e scarsamente pianificato tipico di tutto il welfare locale romano, nonché il paradosso della compresenza di numerose case vuote e di altrettante famiglie senza casa, nonostante non manchino né risorse finanziarie né esempi virtuosi italiani ed esteri da seguire”;
- Il territorio di Roma Capitale sia “interessato da una situazione di **grave emergenza abitativa**, con punte di criticità che hanno dato luogo a conseguenze quali l'incremento dei provvedimenti di sfratto per morosità, l'espansione di alloggi di fortuna e baraccopoli, la conseguente crescita di un disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie e il progressivo aumento della domanda abitativa”;
- **l'emergenza abitativa nel territorio di Roma Capitale riguarda 57 mila famiglie, pari a circa 200mila persone;**
- a Roma siano “stimati circa **9.000 provvedimento di sfratto annui**, di cui oltre l'80% per morosità e che il numero di famiglie soggette ad interventi di sgombero forzoso sono circa 2.300/2.500 l'anno”;
- nella Capitale siano 12.000 le persone presenti in stabili occupati e 3850 le famiglie assegnatarie non regolari di alloggi ERP;
- a Roma siano 12.800 i nuclei familiari in attesa per un alloggio ERP;
- nel territorio romano sono 34.750 gli immobili inutilizzati e 6.880 le abitazioni offerte in locazioni vuote.

Dinanzi a tale grave emergenza abitativa presente nella Capitale l'occupazione di immobili diventi una scelta obbligata per migliaia di singoli e decine di famiglie, come sottolineato dalla stessa giurisprudenza italiana che ha riconosciuto la sussistenza della scriminante dello “stato di necessità” dell'occupazione di immobili conseguente al pericolo di danno grave alla persona, “che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione” (Corte di Cassazione, sentenza n. 46054/2021).

Il Municipio impegna il Presidenta e la Giunta

// il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

Ad iniziare un dialogo con il Governo affinché si proceda **all'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47** (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con la legge 23 maggio 2014, n. 80 rubricato "Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione";

A procedere all'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 14/2017 comma 3 bis, effettuando una **deroga generalizzata all'art.5 del decreto legge n.47/2014;**

Ad effettuare una **mappatura degli edifici pubblici e privati inutilizzati**, compresi quelli sequestrati e confiscati, al fine di avviare delle politiche atte alla **destinazione dei medesimi alla risoluzione della grave emergenza abitativa presente nella Capitale**. Rispetto a ciò, si richiede l'impegno anche ad avviare delle interlocuzioni con il Ministero dell'Interno al fine di riattivare la Cabina di Regia, istituita con la [circolare del 1 settembre 2017](#), che avrebbe dovuto procedere ad una ricognizione di tali immobili per la successiva proposizione di un piano funzionale all'effettivo utilizzo e riuso degli stessi per esigenze abitative.